



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Numero Unico LND Liguria: 010995151
Pec: dplnd.savona@pec.it

E-mail: dplnd.savona@figc.it – del.savona.segreteria@lnd.it

E-mail Giudice Sportivo: del.savona.giudice@lnd.it

E-mail Settore Giovanile e Scolastico: del.savona.sgs@lnd.it

E-mail Campi / Programma gare: dpsavona.campisportivi@lnd.it

Pronto A.I.A. Sezione Savona: 3248907049 – Sezione Albenga: 3397111201

Sito internet: <https://liguria.lnd.it/>

STAGIONE SPORTIVA 2022 / 2023

COMUNICATO UFFICIALE N° 06 del 29/07/2023

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 30 al n. 42 della L.N.D. Stagione Sportiva 2022/2023;
- Circolare n. 14 della L.N.D. Stagione Sportiva 2022/2023.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali n. 19 e n. 20 del S.G.S. Stagione Sportiva 2022/2023;

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Consiglio Direttivo

ORGANICI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ai sensi dell'art. 32/6 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto, nella riunione del 28.07.2022, a determinare quanto di seguito in relazione ai Campionati in calce.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Società in organico alle Delegazioni Provinciali di Imperia e Savona

Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società:

1.	BORGHETTO 1968
2.	BORGIO VEREZZI
3.	CARLIN'S BOYS
4.	CENGIO
5.	CISANO
6.	DEGO CALCIO
7.	NUOVA SANSTEVESE
8.	PALLARE CALCIO
9.	POLISPORTIVA SANREMO 2000
10.	RIVA LIGURE
11.	ROCCHETTESE
12.	SAN BARTOLOMEO CERVO
13.	SASSELLO
14.	VILLANOVESE A.S.D.

La Società White Rabbit United SSDRL non ha provveduto all'iscrizione al campionato di competenza; si rimanda al relativo paragrafo per i provvedimenti del caso.

In relazione alla composizione dei gironi il Consiglio Direttivo ha, inoltre, determinato di riservarsi la possibilità di verificare, alla chiusura delle iscrizioni al Campionato di Terza Categoria, l'organizzazione di due gironi di Seconda Categoria ("A" e "B") nella zona del ponente ligure.

Società in organico alla Delegazione Provinciale di Genova

Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società:

1.	APPARIZIONE F.C.
2.	BEGATO CALCIO 2013
3.	CAMPO LIGURE IL BORGO
4.	CASELLESE
5.	CORNIGLIANESE 1919
6.	CORNIGLIANO CALCIO
7.	CROCFIESCHI 2017
8.	DAVAGNA 1979
9.	DINAMO SANTIAGO
10.	DON BOSCO
11.	FEGINO
12.	LA RESISTENTE
13.	LIDO SQUARE F.B.C.
14.	MELE
15.	NUOVA OREGINA S.R.L.
16.	OLD BOYS RENSEN
17.	PONTECARREGA CALCIO
18.	RAVECCA 1972
19.	ROSSIGLIONESE
20.	SAN GIOVANNI BATTISTA
21.	SAN PIETRO
22.	SAN TEODORO KETZMAJA
23.	TORRIGLIA 1977
24.	VOLTRI 87

La Società A.S.D. Atletico Genova ha comunicato la rinuncia al proseguimento dell'attività; si rimanda al relativo paragrafo per i provvedimenti del caso.

La Società A.S.D. Genoa CFG 1999 ha proposto istanza di poter proseguire la propria attività come Società "Dilettante Femminile".

Valutata la possibilità di organizzare il Campionato di Seconda Categoria demandato alla Delegazione Provinciale di Genova in n. 02 gironi da 14 squadre ciascuno e, pertanto, la necessità di completare l'organico dei due gironi con n. 04 Società, il Consiglio Direttivo ha determinato **l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria s.s. 2022/2023 (Gironi D.P. Genova) delle Società La Rabona, e Recreativo** aventi diritto come da graduatorie pubblicate, che hanno ottemperato ai disposti di cui al C.U. 01/07 del 01.07.2022 e delle quali è stata ratificata l'iscrizione al campionato di competenza e l'apertura dei termini per l'ammissione al Campionato (c.d. "ripescaggio") per n. 02 Società con le modalità di seguito elencate:

- Potranno proporre domanda di ammissione le Società aventi diritto all'iscrizione al Campionato di 3° Categoria di cui al Comunicato Ufficiale 101/6 del 23.06.2022 ed in organico alla Delegazione Provinciale di Genova;
- Le domande dovranno **pervenire**, corredate del prospetto informativo allegato al presente Comunicato Ufficiale, entro **venerdì 26 agosto 2022** all'indirizzo di posta elettronica crlnd.liguria02@figc.it;
- Non potranno proporre domanda di ammissione al Campionato superiore le Società sanzionate per illecito sportivo negli ultimi tre anni;
- Le Società "ripescate" (ammissione al campionato superiore alla chiusura delle iscrizioni) nelle ultime tre stagioni sportive potranno concorrere al "ripescaggio" soltanto nel caso in cui il numero di richiedenti aventi diritto non fosse sufficiente per completare l'organico del girone e, ad ogni modo, con priorità inferiore rispetto alle aventi diritto;
- Le Società che proporranno domanda di ammissione al Campionato superiore dovranno avere formalizzato l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria, trasmettendo la documentazione dematerializzata con firma elettronica e provvedendo al versamento dell'importo dovuto, entro **venerdì 26 agosto 2022**

A seguire si riporta la tabella relativa all'attribuzione punteggi premettendo che, a parità di punteggio tra due o più Società, verrà effettuato un sorteggio presso la sede del Comitato Regionale Liguria per determinare l'ordine in graduatoria:

A) Posizione in classifica

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei risultati conseguiti nelle **stagioni sportive 2018/2019 – 2019/2020 – 2021/2022**, nella stagione regolare, indipendentemente dalla Categoria alla quale si è partecipato:

- 1° classificata	punti	25
- 2° classificata	"	15
- 3° classificata	"	10
- 4° classificata	"	5
- 5° classificata	"	3
- retrocessa stagione sportiva 2021/2022	"	-20

In caso di parità tra due o più squadre, le Società saranno ritenute ex-aequo con la classificazione migliore.

B) Posizione nella classifica di Coppa Disciplina del campionato (nota: non del girone) a cui si è partecipato nelle stagioni sportive 2018/2019 – 2019/2020 – 2021/2022:

- 1° classificata	punti	20
- 2° classificata	"	15
- 3° classificata	"	10

C) Partecipazione all'attività giovanile maschile: Juniores – Allievi – Giovanissimi – Attività di Base, nelle stagioni sportive 2018/2019 – 2019/2020 – 2021/2022 (punteggi per ciascuna stagione):

- | | | |
|--|-------|----|
| - Partecipazione con almeno una squadra alle 4 "categorie" | punti | 40 |
| - Partecipazione con almeno una squadra a 3 "categorie" | " | 30 |
| - Partecipazione con almeno una squadra a 2 "categorie" | " | 20 |
| - Partecipazione con almeno una squadra a 1 "categoria" | " | 10 |

D) Ulteriore partecipazione all'attività di Lega nelle stagioni sportive 2018/2019 – 2019/2020 – 2021/2022 (punteggio per ciascuna stagione):

- | | | |
|--|-------|---|
| - Partecipazione ai campionati con una squadra "B" | punti | 5 |
|--|-------|---|

E) Partecipazione al Calcio Femminile nelle stagioni sportive 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 (solo per Eccellenza Femminile) – 2021/2022 (punteggi per ciascuna stagione):

Partecipazione all'attività femminile nelle Categorie "Eccellenza" (Serie "C" 2017/2018), Under 19, Under 17, Under 15

- | | | |
|---|-------|----|
| - Partecipazione con 2 o più squadre (in categorie diverse) | punti | 15 |
| - Partecipazione con una squadra | " | 5 |

F) Partecipazione al Calcio a Cinque nelle stagioni sportive 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 (solo per Serie "C" maschile) – 2021/2022 (punteggi per ciascuna stagione):

Partecipazione all'attività di Calcio a Cinque nelle Categorie maschili Serie "C", Serie "D", Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile Serie "C"

- | | | |
|---|-------|----|
| - Partecipazione con 2 o più squadre (in categorie diverse) | punti | 15 |
| - Partecipazione con una squadra | " | 5 |

G) Partecipazione alle Assemblee del C.R.Liguria del: 22.09.2018 (Straordinaria Elettiva Consiglieri Federali e Biennale Gestione Contabile e Amministrativa C.R.Liguria) – 09.01.2021 (Ordinaria Elettiva) – 12.03.2022 (Straordinaria Elettiva Presidente LND – Vice Presidente Vicario LND – Vice Presidente Area Nord LND)

- | | | |
|--------------------------------|-------|----|
| - Partecipazione a 3 Assemblee | punti | 20 |
| - Partecipazione a 2 Assemblee | " | 10 |
| - Partecipazione a 1 Assemblea | " | 6 |

H) Ulteriori criteri di valutazione

- | | | |
|--|-------|------|
| - 1) Società proprietaria o gestrice del campo di giuoco in cui si disputano le gare della categoria per la quale si richiede il "ripescaggio" | punti | 20 |
| - 2) Anzianità di affiliazione Federale, per ogni anno | " | 0.50 |

La composizione dei gironi verrà pubblicata al raggiunto completamento dell'organico.

Società in organico alla Delegazione Distrettuale di Chiavari

Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società:

1.	ATLETICO CASARZA LIGURE
2.	ATLETICO SAN SALVATORE
3.	BORGO RAPALLO 98
4.	F.C. LAVAGNA 2.0
5.	MOCONESI FONTANABUONA 92
6.	MONEGLIA
7.	PANCHINA
8.	RECCO 2019
9.	SANTA MARIA DEL TARO

Valutata la possibilità di organizzare il Campionato di Seconda Categoria demandato alla Delegazione Distrettuale di Chiavari in n. 01 girone da 12 squadre e, pertanto, la necessità di completare l'organico dello stesso con n. 03 Società, il Consiglio Direttivo ha determinato **l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria s.s. 2022/2023 (Gironi D.D. Chiavari) delle Società Framura Montaretto, Rapid Nozarego e Marina Giulia** aventi diritto come da graduatorie pubblicate, che hanno ottemperato ai disposti di cui al C.U. 01/07 del 01.07.2022 e delle quali è stata ratificata l'iscrizione al campionato di competenza.

Società in organico alla Delegazione Provinciale di La Spezia

Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società:

1.	AMEGLIESE
2.	BRUGNATO 1955
3.	CALCIO POPOLARE SPEZIA
4.	CEPARANA CALCIO
5.	LUNI CALCIO
6.	MAMAS GIOVANI
7.	SAN LAZZARO LUNENSE

In relazione alla composizione del girone il Consiglio Direttivo ha, inoltre, determinato di riservarsi la possibilità di verificare, alla chiusura delle iscrizioni al Campionato di Terza Categoria, l'organizzazione del girone di Seconda Categoria nella zona del levante ligure.

QUALIFICAZIONI AI CAMPIONATI/TORNEI REGIONALI UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 15 ED UNDER 14

In relazione alle iscrizioni per la fase di qualificazione ai Campionati/Tornei Under 17, Under 16, Under 15 ed Under 14, il Consiglio Direttivo ha determinato quanto segue:

Qualificazioni al Campionato Regionale Under 17

Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società:

1.	ALBENGA 1928
2.	ALBISSOLE 1909
3.	ANGELO BAIARDO
4.	ARCI PIANAZZE
5.	ARENZANO FOOTBALL CLUB
6.	ATHLETIC CLUB ALBARO
7.	BORGHETTO 1968
8.	BORGORATTI
9.	CAIRESE
10.	CAMPOMORONE SANT OLCESE
11.	CANALETTO SEPOR
12.	CERIALE PROGETTO CALCIO
13.	COLLI ORTONOVO
14.	DON BOSCO
15.	DON BOSCO SPEZIA CALCIO
16.	ENTELLA
17.	F.S. SESTRESE CALCIO 1919
18.	FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

19.	FOOTBALL GENOVA CALCIO
20.	GOLFO DIANESE 1923
21.	IMPERIA CALCIO SRL
22.	LAVAGNESE 1919
23.	LEGINO 1910
24.	LEVANTO CALCIO
25.	LIGORNA 1922
26.	LITTLE CLUB JAMES
27.	MOLASSANA BOERO A.S.D.
28.	OSPEDALETTI CALCIO
29.	PIEVE LIGURE
30.	PRAESE 1945
31.	PRO SAVONA CALCIO
32.	PSM RAPALLO
33.	RIVASAMBA H.C.A.
34.	SAMMARGHERITENSE 1903
35.	SAMPIERDARENESE
36.	SANREMESE CALCIO S.R.L.
37.	SANTERENZINA
38.	SERRA RICCO 1971
39.	SUPERBA CALCIO 2017
40.	TAGGIA
41.	TARROS SARZANESE SRL
42.	VADO
43.	VALLECROSIA ACADEMY APS
44.	VOLTRESE VULTUR SSDARL

Risultano precluse, sulla base del Comunicato Ufficiale n. 06 del 29.07.2021 del Settore Giovanile e Scolastico relativo ai "Criteri di Ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15" per la mancata partecipazione in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, le sotto indicate Società:

- A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
- CISANO
- MULTEDO 1930
- PRIARUGGIA G.MORA

Qualificazioni al Torneo Regionale Under 16

Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società:

1.	ALBENGA 1928
2.	ANGELO BAIARDO
3.	ARCI PIANAZZE
4.	ARENZANO FOOTBALL CLUB
5.	ATHLETIC CLUB ALBARO
6.	BORGORATTI
7.	CA DE RISSI SG
8.	CAIRESE
9.	CALCIO CAPERANESE ENTELLA
10.	CALCIO LIGORNA 2022
11.	CALVARESE 1923
12.	CAMPOMORONE SANT OLCESE
13.	CAMPOROSSO
14.	CANALETTO SEPOR

15.	CELLE VARAZZE F.B.C.
16.	CERIALE PROGETTO CALCIO
17.	COLLI ORTONOVO
18.	DON BOSCO
19.	DON BOSCO SPEZIA CALCIO
20.	F.S. SESTRESE CALCIO 1919
21.	FOLLO FOOTBALL CLUB
22.	FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
23.	FOOTBALL GENOVA CALCIO
24.	GOLFO DIANESE 1923
25.	GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
26.	IMPERIA CALCIO SRL
27.	LAVAGNESE 1919
28.	LEGINO 1910
29.	LIGORNA 1922
30.	LITTLE CLUB JAMES
31.	LUNI CALCIO
32.	MOLASSANA BOERO A.S.D.
33.	MULTEDO 1930
34.	OLIMPIC 1971
35.	OSPEDALETTI CALCIO
36.	PIETRA LIGURE 1956
37.	PIEVE LIGURE
38.	PRAESE 1945
39.	PRO PONTEDECIMO CALCIO
40.	PRO SAVONA CALCIO
41.	PSM RAPALLO
42.	RIVASAMBA H.C.A.
43.	SAMMARGHERITENSE 1903
44.	SAMPIERDARENESE
45.	SAN FRANCESCO LOANO
46.	SANREMESE CALCIO S.R.L.
47.	SANTERENZINA
48.	SERRA RICCO 1971
49.	SESTRI LEVANTE 1919
50.	SUPERBA CALCIO 2017
51.	TAGGIA
52.	TARROS SARZANESE SRL
53.	VADO
54.	VALLESCRIVIA 2018
55.	VECCHIO CASTAGNA QUARTO
56.	VELOCE 1910
57.	VENTIMIGLIACALCIO

Qualificazioni al Campionato Regionale Under 15

Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società:

1.	ALBENGA 1928
2.	ALBISSOLE 1909
3.	ANGELO BAIARDO
4.	ARCI PIANAZZE
5.	ARENZANO FOOTBALL CLUB

6.	ATHLETIC CLUB ALBARO
7.	BORGHETTO 1968
8.	BORGORATTI
9.	CAIRESE
10.	CAMPOMORONE SANT OLCESE
11.	CANALETTO SEPOR
12.	CELLE VARAZZE F.B.C.
13.	CERIALE PROGETTO CALCIO
14.	COLLI ORTONOVO
15.	DON BOSCO SPEZIA CALCIO
16.	ENTELLA
17.	F.S. SESTRESE CALCIO 1919
18.	FOLLO FOOTBALL CLUB
19.	FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
20.	FOOTBALL GENOVA CALCIO
21.	GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
22.	IMPERIA CALCIO SRL
23.	INTERNAZIONALE GENOVA
24.	LAVAGNESE 1919
25.	LEGINO 1910
26.	LEVANTO CALCIO
27.	LIGORNA 1922
28.	LITTLE CLUB JAMES
29.	MOLASSANA BOERO A.S.D.
30.	NUOVA OREGINA S.R.L.
31.	OLIMPIC 1971
32.	OSPEDALETTI CALCIO
33.	PIEVE LIGURE
34.	PRAESE 1945
35.	PRO PONTEDECIMO CALCIO
36.	PRO SAVONA CALCIO
37.	PSM RAPALLO
38.	RIVASAMBA H.C.A.
39.	SAMPIERDARENESE
40.	SANREMESE CALCIO S.R.L.
41.	SANTERENZINA
42.	SERRA RICCO 1971
43.	SESTRI LEVANTE 1919
44.	SUPERBA CALCIO 2017
45.	TAGGIA
46.	TARROS SARZANESE SRL
47.	VADO
48.	VALLECROSIA ACADEMY APS
49.	VALLESCRIVIA 2018
50.	VECCHIO CASTAGNA QUARTO
51.	VELOCE 1910
52.	VENTIMIGLIACALCIO
53.	VOLTRESE VULTUR SSDARL

Risultano precluse, sulla base del Comunicato Ufficiale n. 06 del 29.07.2021 del Settore Giovanile e Scolastico relativo ai "Criteri di Ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15" per la mancata partecipazione in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, le sotto indicate Società:

- A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
- CALCIO LIGORNA 2022
- CAMPOROSSO
- MAGRA AZZURRI
- MULTEDO 1930
- SAN FRANCESCO LOANO

Qualificazioni al Torneo Regionale Under 14

Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società:

1.	A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
2.	ALBENGA 1928
3.	ALBISSOLE 1909
4.	ANGELO BAIARDO
5.	ARCI PIANAZZE
6.	ARENZANO FOOTBALL CLUB
7.	ATHLETIC CLUB ALBARO
8.	BUSALLA CALCIO
9.	CAIRESE
10.	CALCIO CAPERANESE ENTELLA
11.	CALCIO LIGORNA 2022
12.	CALVARESE 1923
13.	CAMPOMORONE SANT OLCESE
14.	CAMPOROSSO
15.	CANALETTO SEPOR
16.	CELLE VARAZZE F.B.C.
17.	CEPARANA CALCIO
18.	CERIALE PROGETTO CALCIO
19.	CLUB LEVANTE 2017
20.	COLLI ORTONOVO
21.	DON BOSCO SPEZIA CALCIO
22.	ENTELLA
23.	F.C. SORI 71
24.	F.S. SESTRESE CALCIO 1919
25.	FOLLO FOOTBALL CLUB
26.	FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
27.	FOOTBALL GENOVA CALCIO
28.	GOLFO DIANESE 1923
29.	GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
30.	IMPERIA CALCIO SRL
31.	INTERNAZIONALE GENOVA
32.	LAVAGNESE 1919
33.	LEGINO 1910
34.	LIGORNA 1922
35.	LITTLE CLUB JAMES
36.	LUNI CALCIO
37.	MULTEDO 1930
38.	NUOVA OREGINA S.R.L.
39.	OSPEDALETTI CALCIO
40.	PIETRA LIGURE 1956
41.	PIEVE LIGURE
42.	PRAESE 1945
43.	PRO PONTEDECIMO CALCIO

44.	PRO SAVONA CALCIO
45.	PSM RAPALLO
46.	RICCO LE RONDINI
47.	RIVASAMBA H.C.A.
48.	SAMMARGHERITENSE 1903
49.	SAMPIERDARENESE
50.	SAN BERNARDINO SOLFERINO
51.	SANREMESE CALCIO S.R.L.
52.	SANTERENZINA
53.	SERRA RICCO 1971
54.	SESTRI LEVANTE 1919
55.	SUPERBA CALCIO 2017
56.	TAGGIA
57.	TARROS SARZANESE SRL
58.	VADO
59.	VALLESCRIVIA 2018
60.	VELOCE 1910
61.	VENTIMIGLIACALCIO
62.	VILLAGGIO CALCIO
63.	VIRTUS SANREMO CALCIO 2011
64.	VOLTRESE VULTUR SSDARL

1.1. Segreteria

CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE LIGURIA E DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

In relazione alla prossima chiusura estiva degli uffici sede del Comitato Regionale Liguria e della Delegazione Provinciale di Genova, si comunica quanto segue:

Settimana 01/05 agosto 2022:

per le problematiche relative a segreteria/tornei/tesseramenti sarà reperibile il Dipendente presso la Delegazione Provinciale di Genova al seguente indirizzo di posta elettronica: l.gaggero@Ind.it

per le problematiche amministrative sarà reperibile il Responsabile Amministrativo del C.R.Liguria al seguente indirizzo di posta elettronica: p.vexina@Ind.it

Settimana 08/12 agosto 2022:

gli Uffici del Comitato Regionale Liguria e della Delegazione Provinciale di Genova saranno chiusi.

Dal 16 agosto 2022

Riapertura uffici del Comitato Regionale Liguria, contattabili ai consueti contatti telefonici e di posta elettronica. Gli uffici della Delegazione Provinciale di Genova riapriranno regolarmente lunedì 22 agosto 2022.

Per quanto di pertinenza delle rimanenti Delegazioni Provinciali/Distrettuale, le stesse daranno comunicazione della chiusura dei rispettivi uffici tramite i propri Comunicati Ufficiali.

ATTIVAZIONE PEC DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE

Si rende noto che sono stati attivati i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Delegazione Provinciale di Genova: Inddelgenova@pec.it

Delegazione Provinciale di Imperia: Inddelimperia@pec.it

Delegazione Provinciale di La Spezia: Inddelspezia@pec.it

Delegazione Distrettuale di Chiavari: Inddelchiavari@pec.it

Si confermano, inoltre gli indirizzi pec già attivi:

Comitato Regionale Liguria: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it

Delegazione Provinciale di Savona: dplnd.savona@pec.it

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Si rimanda a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 01/02/04 del Comitato Regionale Liguria della corrente stagione sportiva.

Si riportano, a seguire, i termini per le iscrizioni ai Campionati Under 17 ed Under 15 femminili:

CAMPIONATO	Termine Unico
Campionato Under 17 Femminile (*)	31 agosto 2022
Campionato Under 15 Femminile (*)	31 agosto 2022

(*) per le modalità specifiche si rimanda al paragrafo "CALCIO FEMMINILE" di cui al presente C.U.

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE

Si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del Comitato Regionale Liguria:

C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086:

- da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti

C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993:

- da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazioni (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.)

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI

In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell'Area Società siano indicate tutte le diverse modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:

- **Ricarica tramite POS Virtuale o bonifico "MyBank"**: sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata e necessita dell'inserimento nell'Area Società della richiesta di ricarica ma **non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L.**;

- **Ricarica tramite MAV Light:** pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, **non** presso gli sportelli postali; la disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento. Questa modalità di ricarica necessita:
 - dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
 - della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra
- **Ricarica tramite bonifico bancario:** nella causale vanno indicati denominazione e matricola della Società, lo stesso deve essere **intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086**. Questa modalità di ricarica necessita:
 - dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
 - della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà **non prima** del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra;

COPPA ITALIA ECCELLENZA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
--

Facendo seguito a quanto pubblicato sul precedente Comunicato Ufficiale, si pubblica, a seguire, il regolamento della manifestazione.

REGOLAMENTO

La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 6 gironi triangolari da disputarsi con gare di sola andata, un secondo turno definito in n. 02 gironi triangolari da disputarsi con gare di sola andata ed un terzo turno in gara unica di Finale.

Date di svolgimento:

Primo Turno:

domenica 21 agosto 2022: Prima giornata dei triangolari
 mercoledì 24 agosto 2022: Seconda giornata dei triangolari (*)
 domenica 28 agosto 2022: Terza giornata dei triangolari

(*) Nella seconda giornata la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.

Secondo Turno:

mercoledì 05 ottobre 2022: Prima giornata dei triangolari – definita tramite sorteggio
 mercoledì 16 novembre 2022: Seconda giornata dei triangolari (*)
 mercoledì 07 dicembre 2022: Terza giornata dei triangolari

(*) Nella seconda giornata la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.

Finale – gara unica campo neutro

Mercoledì 04 o Giovedì 05 gennaio 2023

Modalità Tecniche:

Primo Turno:

il 1[^] turno, che si articolerà su **06 Gironi triangolari**, designerà la qualificazione ai quarti di finale come in appresso:

sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
- del maggior numero di reti segnate nel girone;
- del sorteggio.

Secondo Turno:

il 1^a turno, che si articolerà su **02 Gironi triangolari**, designerà la qualificazione ai quarti di finale come in appresso:

sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
- del maggior numero di reti segnate nel girone;
- del sorteggio.

Finale:

gara unica in campo neutro come di seguito:

Finale: Vincente "S1" – Vincente "S2"

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno.

In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l'Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

La Società vincente acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Primo Turno – Gare prima giornata:

Girone A

Imperia Calcio Srl Albenga 1928 Riposa: Taggia

Girone B

Arenzano Football Club Cairese Riposa: Finale

Girone C

Football Genova Calcio Voltrese Vultur SSDARL Riposa: F.S. Sestrese Calcio 1919

Girone D

Angelo Baiardo Campomorone Sant'Olcese Riposa: Busalla Calcio

Girone E

Athletic Club Albaro Rapallo R.1914 Rivarolese Riposa: Lavagnese 1919

Girone F

Forza e Coraggio Canaletto Sepor Riposa: Rivasamba H.C.A.

Gli orari gare della prima giornata dei triangolari del primo turno verranno trasmessi entro i primi giorni della prossima settimana alle Società interessate a mezzo posta elettronica.

COPPA ITALIA PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
--

Facendo seguito a quanto pubblicato sul precedente Comunicato Ufficiale, si pubblica, a seguire, il regolamento della manifestazione.

REGOLAMENTO

La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in n. 08 gironi quadrangolari da disputarsi con gare di sola andata, un secondo turno definito in n. 02 gironi quadrangolari da disputarsi con gare di sola andata ed un terzo turno in gara unica di Finale.

Date di svolgimento:

Primo Turno:

domenica 21 agosto 2022: Prima giornata dei quadrangolari
domenica 28 agosto 2022: Seconda giornata dei quadrangolari
domenica 04 settembre 2022: Terza giornata dei quadrangolari

Secondo Turno:

Girone S1 (Vincente A – Vincente B – Vincente C – Vincente D)
Girone S2 (Vincente E – Vincente F – Vincente G – Vincente H)
Calendario definito tramite sorteggio
mercoledì 05 ottobre 2022: Prima giornata dei quadrangolari
mercoledì 16 novembre 2022: Seconda giornata dei quadrangolari
mercoledì 07 dicembre 2022: Terza giornata dei quadrangolari

Finale (Vincente S1 – Vincente S2)

Gara unica in campo neutro al termine del Campionato

Modalità Tecniche:

Primo Turno:

il 1^a turno, che si articolerà su **08 Gironi quadrangolari**, designerà la qualificazione ai quarti di finale come in appresso:

sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
- del maggior numero di reti segnate nel girone;
- del sorteggio.

Secondo Turno:

il 1^a turno, che si articolerà su **02 Gironi quadrangolari**, designerà la qualificazione ai quarti di finale come in appresso:

sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
- del maggior numero di reti segnate nel girone;
- del sorteggio.

Finale:

gara unica in campo neutro come di seguito:

Finale: Vincente "S1" – Vincente "S2"

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno.

In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l'Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Gli orari gare della prima giornata dei quadrangolari ed il calendario del primo turno verranno trasmessi entro i primi giorni della prossima settimana alle Società interessate a mezzo posta elettronica.

**COPPA ITALIA ECCELLENZA – COPPA ITALIA PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni pecuniarie nella misura di € 600,00.

Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido il risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi i gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Anche per le gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di schierare in campo i calciatori giovani secondo l'obbligo in vigore per la corrente stagione sportiva.

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare Coppa Italia Dilettanti le modalità di sostituzione dei calciatori sono analoghe a quelle previste per il Campionato.

DISCIPLINA SPORTIVA

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti disposizioni e procedure particolari:

- a) ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica;
- b) Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 19/A della FIGC del 20.07.2022 allegato al presente Comunicato Ufficiale (C.U. n. 30 della Lega Nazionale Dilettanti).

**COPPA LIGURIA DI SECONDA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

Risultano iscritte alla manifestazione le sotto indicate 38 Società:

1.	APPARIZIONE FC
2.	ATLETICO CASARZA LIGURE
3.	ATLETICO SAN SALVATORE
4.	BEGATO CALCIO 2013
5.	BORGHETTO 1968
6.	BORGIO VEREZZI
7.	BRUGNATO 1955
8.	CAMPO LIGURE IL BORGO
9.	CARLIN S BOYS
10.	CASELLESE
11.	CENGIO
12.	CEPARANA CALCIO
13.	CISANO
14.	CORNIGLIANESE 1919
15.	CORNIGLIANO CALCIO
16.	DAVAGNA 1979
17.	DEGO CALCIO

18.	DINAMO SANTIAGO
19.	DON BOSCO
20.	FEGINO
21.	LA RESISTENTE
22.	LIDO SQUARE F.B.C.
23.	LUNI CALCIO
24.	MOCONESI FONTANABUONA 92
25.	NUOVA OREGINA S.R.L.
26.	PANCHINA
27.	PONTECARREGA CALCIO
28.	RAVECCA 1972
29.	RECCO 2019
30.	ROCCHETTESE
31.	ROSSIGLIONESE
32.	SAN GIOVANNI BATTISTA
33.	SAN LAZZARO LUNENSE
34.	SAN PIETRO
35.	SAN TEODORO KETZMAJA
36.	SASSELLO
37.	TORRIGLIA 1977
38.	VILLANOVESE A.S.D.

La manifestazione si articolerà in un primo turno, organizzato in triangolari e quadrangolari di sola andata e successive fasi; date e modalità di svolgimento verranno rese note con un prossimo Comunicato Ufficiale.

SOCIETA' INATTIVE

La Società:

A.S.D. ATLETICO GENOVA

Matricola 954052

Ha comunicato la rinuncia al proseguimento dell'attività e, pertanto, viene dichiarata inattiva.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, delle N.O.I.F./F.I.G.C., pertanto, i calciatori tesserati per la predetta Società sono svincolati d'autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla pubblicazione del presente Comunicato.

La Società:

WHITE RABBIT UNITED SSDRL

Matricola 953689

Non ha provveduto all'iscrizione al Campionato di competenza e, pertanto, viene dichiarata inattiva.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, delle N.O.I.F./F.I.G.C., pertanto, i calciatori tesserati per la predetta Società sono svincolati d'autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla pubblicazione del presente Comunicato.

COMUNICAZIONE "SPORT E SALUTE"

Si riporta, a seguire, la comunicazione del 25 luglio u.s. pervenuta dalla segreteria regionale di "Sport e Salute Liguria" a firma del Segretario Regionale, Michela Carfagna:

"con la presente siamo lieti di informarla che sul sito Sport e Salute è stato pubblicato l'avviso Pubblico di Spazi Civici di Comunità, cosiddetti Play District, un'iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con Sport e Salute.

Nello specifico, **Spazi Civici di Comunità** è un intervento finalizzato a sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale centrati sulla pratica sportiva, che prevedano la creazione e il rafforzamento di spazi civici di comunità, promuovendo il protagonismo giovanile grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all'interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale.

Attraverso gli spazi civici vengono realizzate attività di aggregazione rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, effettuate dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in partnership con altri soggetti e organizzazioni pubbliche e private.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al seguente link della pagina web: www.sportesalute.eu/spazicivici

Le ASD interessate potranno aderire all'intervento a partire dalle **ore 12.00 del 29 luglio 2022 e sino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022**, presentando la candidatura attraverso la piattaforma dedicata, accessibile al seguente link: www.sportesalute.eu/spazicivici

Per poter permettere la promozione dell'intervento e favorire la massima partecipazione abbiamo il piacere di inviare in allegato i seguenti strumenti:

Avviso Pubblico e brochure scaricabili al seguente link: www.sportesalute.eu/spazicivici

Form contatti della Struttura Territoriale Sport e Salute di riferimento;

Nota sintetica;

Banner e social card (allegati) utili per dare visibilità all'avviso siti e canali social.

Inoltre per la diffusione di tale intervento vi riportiamo di seguito i canali social di riferimento:

Facebook <https://www.facebook.com/SporteSaluteSpA>

Instagram <https://www.instagram.com/sportesalutespa/?hl=it>

Twitter <https://twitter.com/SporteSaluteSpA>

Linkedin <https://www.linkedin.com/company/sport-e-salute/>

Hashtag: #SpaziCivici #PlayDistrict

Per mention @sportesalutespa @dipartimentoperlepolitichegiovaneilserviziocivileuniversale

Si fa presente che è possibile ricevere informazioni relative all'Avviso Pubblico attraverso le Strutture Territoriali di Sport e Salute di riferimento, indicate nel form contatti allegato, e che sono a vostra disposizione per fornire assistenza e supporto per tutta la durata dell'iniziativa."

AUTORIZZAZIONE SCRITTE PUBBLICITARIE

Si ricorda che l'autorizzazione all'apposizione sulle maglie di scritte o marchi pubblicitari nella misura consentita dal regolamento deve essere richiesto per iscritto allegando alla richiesta medesima la bozza con la dicitura esatta nel nome e nelle misure a questo Comitato Regionale.

La sottototata Società a seguito di formale richiesta sono state autorizzate alla apposizione sulle maglie delle scritte o marchi pubblicitari sotto indicati:

A.C.D. MELE

“OFFICINA CANNEVA”

Settore Giovanile e Scolastico

GUIDA ALL'ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – C.U. N. 22 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

A seguire si riporta il link al Comunicato Ufficiale n. 22 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.: "GUIDA ALL'ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ" *Norme, disposizioni e chiarimenti per la corretta organizzazione dei Tornei e la relativa stesura dei regolamenti* – Stagione Sportiva 2022/2023 – al quale fare riferimento per la corretta stesura dei regolamenti e le tempistiche di trasmissione degli stessi per le necessarie approvazioni:

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/>

APPROVAZIONE TORNEI

Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI PROVINCIALI/LOCALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
TROFEO CITTA' DI LOANO	1° CATEGORIA	ASD SAN FRANCESCO LOANO	21.08.22

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell'Ente Federale competente.

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si precisa che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto del protocollo FIGC attualmente in vigore e delle normative vigenti.

Torneo	Ravenna Top Cup 2022	Organizzato	Futuri Campioni Events
Categoria	Under 15	Località	Ravenna
Società	ASD Rivasamba H.C.A	Periodo	Dal 07.09.2022 al 11.09.2022

Torneo	Ravenna Top Cup 2022	Organizzato	Futuri Campioni Events
Categoria	Under 15	Località	Ravenna
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	Dal 07.09.2022 al 11.09.2022

Torneo	4° Torneo Nazionale Le Rose del Moscato	Organizzato	ASD Tutti in Campo Per Tutte
Categoria	Under Under 17 Fem	Località	Azzano San Paolo
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	04.09.2022

OPEN DAY – CAMP ESTIVI/CENTRI ESTIVI

Si ricorda che in relazione all'Organizzazione di Open Day ed all'Organizzazione di Camp Estivi/Centri Estivi, le Società dovranno trasmettere all'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ed allegata al Comunicato Ufficiale n. 01 del Settore stesso.

Le comunicazioni di cui trattasi dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: liguria.sgs@figc.it

OPEN DAY

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva:

Organizzato da:	POL D. GOLFO DIANESE 1923
Tipologia Open Day:	U17 – U16
Date di svolgimento:	03 agosto 2022
Orario:	20.30
Presso il Campo Sportivo:	"W. Marengo", Diano Marina (IM)
Organizzato da:	A.S.D. OSPEDALETTI CALCIO
Tipologia Open Day:	maschile
Date di svolgimento:	26 luglio e 01-02-03-04-05 agosto 2022
Orario:	Dalle 18:00 alle 20.00
Presso il Campo Sportivo:	di Ospedaletti, (IM)
Organizzato da:	A.S.D. ONEGLIA CALCIO
Tipologia Open Day:	LEVE F/M 2014 – 2015 – 2016 – 2017
Date di svolgimento:	01 agosto 2022
Orario:	18.00
Presso il Campo Sportivo:	"Sacra Famiglia" (IM)
Organizzato da:	U.S. SESTRI LEVANTE 1919
Tipologia Open Day:	Maschile leva 2008
Date di svolgimento:	26 luglio 2022
Orario:	dalle 19.30 alle 21.00
Presso il Campo Sportivo:	"G. Sivori", Sestri Levante (GE)
Organizzato da:	U.S. SESTRI LEVANTE 1919
Tipologia Open Day:	Maschile leva 2012 - 2013
Date di svolgimento:	30 luglio 2022
Orario:	dalle 09.00 alle 10.30
Presso il Campo Sportivo:	"G. Sivori", Sestri Levante (GE)
Organizzato da:	U.S. SESTRI LEVANTE 1919
Tipologia Open Day:	Maschile leva 2010 - 2011
Date di svolgimento:	03 agosto 2022
Orario:	dalle 19.00 alle 20.30
Presso il Campo Sportivo:	"G. Sivori", Sestri Levante (GE)
Organizzato da:	A.S.D. VALLESCRIVIA 2018
Tipologia Open Day:	esordienti e pulcini
Date di svolgimento:	25 agosto 2022
Orario:	dalle 17.00 alle 19.00
Presso il Campo Sportivo:	di Ronco Scrivia (GE)
Organizzato da:	A.S.D. VALLESCRIVIA 2018
Tipologia Open Day:	primi calci e piccoli amici
Date di svolgimento:	29 agosto 2022
Orario:	dalle 17.00 alle 19.00
Presso il Campo Sportivo:	di Ronco Scrivia (GE)
Organizzato da:	A.S.D. VALLESCRIVIA 2018
Tipologia Open Day:	Femm under 17-15-12-10 / 2010 masch femm
Date di svolgimento:	30 agosto 2022
Orario:	dalle 17.00 alle 19.00
Presso il Campo Sportivo:	di Ronco Scrivia (GE)

Organizzato da: U.S. LAVAGNESE 1919
 Tipologia Open Day: Maschile leva 2012 - 2013
 Date di svolgimento: 01 agosto per leva 2007 e 02 agosto per leva 2009
 Orario: dalle 18.00 alle 20.00
 Presso il Campo Sportivo: "Riboli", Lavagna (GE)

Calcio a Cinque

DOPPIO TESSERAMENTO CALCIO A 11 E CALCIO A 5

Si ricorda che a far data dal 01 luglio 2022 sono entrate in vigore le nuove norme di cui al C.U. 212/A della FIGC del 22.03.2022 in relazione alle quali si è prodotto il doppio tesseramento per calciatori e calciatrici per le rispettive e distinte attività di calcio a 11 e di calcio a 5, sia maschili che femminili.

Si ricorda, inoltre, che, come da Circolare L.N.D. n. 43 del 28.06.2022, il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti **entro il 31 Luglio 2022**.

A tale scopo, si rappresenta che le relative procedure potranno essere espletate dalle Società interessate tramite il proprio portale Società tramite la funzione "Apertura Segnalazione" prevista nel menu principale della home page.
 prevista nel

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a relativamente all'oggetto si specifica che le Società che svolgono o hanno svolto nelle recenti stagioni la doppia attività (c11 – c5) e che non hanno formalizzato gli svincoli nell'ultimo periodo previsto, hanno la possibilità di poterlo fare entro il 31/07/2022, tramite il portale societario alla voce "Home – Apertura Segnalazione".

Calcio Femminile

UNDER 17 FEMMINILE – UNDER 15 FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Si rende noto che in data 25.07.2022 sono stati pubblicati i Comunicati Ufficiali n. 19 e n. 20 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. inerenti l'organizzazione dei due Campionati Nazionali in epigrafe.

Entrambi i Campionati saranno strutturati come segue:

- Fase Regionale
- Fase Interregionale (le qualificate concorreranno al titolo di Campione d'Italia) – Fase regionale per le non qualificate che disputeranno la seconda fase a livello Regionale per determinarne la vincente
- Finali Nazionali

MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI:

Si riepilogano le modalità di iscrizione valide per entrambe le manifestazioni:

L'iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

- A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato
- B. La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite i seguenti link

Under 17 – <https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/>

Under 15 – <https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/>

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Al Campionato Under 17 ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

Al Campionato Under 15 ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre. Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. La squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase successiva mentre la squadra 2 sarà considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel caso di vittoria del girone. Nel caso si verifichi quest'ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra avente diritto.

Per quanto non specificato si rimanda ai due Comunicati Ufficiali di cui trattasi allegati la presente C.U..

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, terzo collegio, composto dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla – Presidente

Avv. Cristina Anelli

Avv. Matteo Savio - Relatore

All'udienza del 20 Luglio 2022,

Visto

L'atto di deferimento della Procura Federale del 23 Maggio 2022 Prot. 17827/427 PFI 427 21 22/PM/agavente ad oggetto: "Condotte violente poste in essere al termine della gara ASD Superba Calcio 2017 – APD PSM Rapallo del 12.12.2021, valevole per il Campionato Under 16 Provinciali";

Viste

Le difese scritte svolte dai soggetti deferiti

Udite

Le conclusioni precisate in udienza dalle Parti personalmente e dai difensori costituiti

Udite

Le richieste di sanzione della Procura Federale

Dato atto

Della richiesta di patteggiamento formulata dalla società ASD Superba Calcio 2017 ed accolta dalla Procura Federale

Ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel procedimento disciplinare PFI 427 21 22 promosso dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti della Società A.S.D. Superba Calcio 2017 nonché dei tesserati Signori

- **Alessio STAFASANI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;**
- **il sig. Jacopo DE GIORGI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;**
- **il sig. Manuel ALLEGRA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;**
- **il sig. Lorenzo CALLA', calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;**
- **il sig. Filippo CELLI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;**
- **il sig. Diego FRESCHI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;**
- **il sig. Andrea CELLI, padre del calciatore della A.S.D. Superba Calcio 2017 sig. Filippo Celli e tesserato per la FIGC in qualità di allenatore della società A.S.D. Calcio Femminile Superba nella stagione sportiva 2021-2022;**

per rispondere:

il sig. Alessio STAFASANI della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

il sig. Jacopo DE GIORGI della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

il sig. Manuel ALLEGRA della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

il sig. Lorenzo CALLA, della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

il sig. Filippo CELLI, della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

il sig. Diego FRESCHI, della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

il sig. Andrea CELLI della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

la società A.S.D. Superba Calcio 2017 della violazione degli artt. 25, comma 3, e 26 del Codice di Giustizia Sportiva ed a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati

*

Con l'atto di deferimento in epigrafe, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale la Società ASD Superba Calcio 2017 ed i prefati tesserati in quanto:

Il sig. Alessio Stafasani, calciatore tesserato per la A.S.D. Superba Calcio 2017, ha pubblicato dichiarazioni provocatorie e minacciose nei confronti di un calciatore avversario, il sig. Josè Calia, attraverso il "social media" nei giorni precedenti alla gara valevole per il girone D del Campionato Under 16 disputata il 12.12.2021 tra A.S.D. Superba Calcio 2017 ed A.P.D. PSM Rapallo; al termine dell'incontro appena indicato, poi, il sig. Stafani ha atteso il sig. Calia fuori dall'impianto sportivo "F. Ceravolo" di Valletta Lagaccio, con altri soggetti tra cui alcuni compagni di squadra, aggredendolo fisicamente, afferrandolo per la gola e percuotendolo, nell'occasione usando violenza anche nei confronti di altri calciatori avversari e dei loro genitori e dirigenti, giunti in soccorso.

In tale occasione il sig. Jacopo De Giorgi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017, ha aggredito fisicamente la sig.ra Antonia Abbinante, madre del calciatore della A.P.D. PSM Rapallo sig. Josè Calia, spingendola a terra e colpendola, in concorso con altri soggetti tra cui alcuni compagni di squadra, usando violenza anche nei confronti di alcuni calciatori avversari e dei loro genitori e dirigenti giunti in soccorso.

Nelle medesime circostanze, inoltre, il sig. Andrea Celli, padre del calciatore sig. Filippo Celli tesserato per la A.S.D. Superba Calcio 2017, tesserato come allenatore della società A.S.D. Calcio Femminile Superba, ha aggredito fisicamente la sig.ra Monica Concepcion Lugo, dirigente della A.P.D. PSM Rapallo e madre del calciatore sig. Giancarlo Quisurta, nello specifico spingendola a terra, usando violenza anche nei confronti di alcuni calciatori avversari e dei loro genitori e dirigenti giunti in soccorso.

All'aggressione nei confronti di alcuni calciatori avversari, dei loro genitori e dirigenti giunti in soccorso hanno partecipato anche, in concorso con altri soggetti tra cui alcuni compagni di squadra, il sig. Manuel Allegra, il sig. Lorenzo Callà, il sig. Filippo Celli ed il sig. Diego Freschi, tutti calciatori tesserati per la A.S.D. Superba Calcio 2017.

*

Nel corso del procedimento la Società ASD Superba Calcio 2017 formulava richiesta di patteggiamento alla Procura Federale che veniva accettata.

*

Ritiene Questo Tribunale che i fatti contestati e gli addebiti mossi ai deferiti siano provati e che pertanto vadano accolte le conclusioni formulate dalla Procura Federale.

Nello specifico:

Il Signor Alessio Stafasani: ha ammesso le condotte contestategli che sostanziano l'attiva partecipazione dello Stesso alla rissa che ha avuto luogo dopo la gara. Ritiene il Tribunale di determinare la sanzione in complessive 7 (sette) giornate di squalifica in considerazione del fatto che Questi, prima della partita, ha pubblicato dichiarazioni provocatorie e minacciose nei confronti di un calciatore avversario, circostanza aggravante che va bilanciata con l'esimente, data dalla piena confessione degli addebiti mossigli e dal fatto che Questi era stato oggetto di epiteti discriminatori.

Il Signor Jacopo De Giorgi: ha ammesso di essere presente durante lo svolgimento dei fatti, ha affermato di essere a cinque o sei metri di distanza da circa venti persone, di ambedue le squadre, che partecipavano, a dire dello stesso, alla rissa ma, in modo inverosimile e con condotta omertosa contraria ai principi di lealtà sportiva e comune a tutti i deferiti con eccezione del Signor Stafasani, ha affermato di non essere in grado di identificare alcuno dei partecipanti alla rissa, che pure, a detta dello stesso, erano a sì breve distanza. Ritiene il Tribunale di determinare la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.

Il Signor Manuel Allegra: ha ammesso di essere presente ma, come altri deferiti, riferisce di non essere in grado di identificare alcuno dei partecipanti alla rissa. Riferisce, al pari di altri deferiti, episodi di minacce e condotte violente, mai denunciati in precedenza, relativi alla partita di andata che, a parere di Questo Tribunale, enuclea la condotta revanscista e premeditata che ha determinato la rissa da cui sono scaturiti i deferimenti. Ritiene il Tribunale di determinare la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.

Il Signor Lorenzo Calla: afferma, in contrasto con gli accertamenti svolti dalla Procura Federale e con i dati documentali presenti nel fascicolo del deferimento, di non essere stato presente ai fatti che hanno determinato la rissa. Il Tribunale al contrario ritiene che Questi fosse presente ai fatti e pertanto lo ritiene responsabile degli addebiti mossigli determinando la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.

Il Signor Filippo Celli: afferma di essere stato riconosciuto dalla foto presente sul sito della Società ma evidenzia come sul sito della Società non sia presente la sua foto. Al di là della eccezione, che è senz'altro fondata (la foto del tesserato non è presente sul sito della Società), di rilievo per Questo Tribunale è il fatto che il Signor Filippo Celli affermi di non essere stato coinvolto nella rissa poiché assieme al fratello stava tenendo il cane a circa una decina di metri da coloro che partecipavano alla rissa e che, benché a sì breve distanza dai litiganti, non sia stato in grado di riconoscere alcuno tra essi. Il Tribunale al contrario e sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Procura, ritiene che Questi fosse presente ai fatti e pertanto lo ritiene responsabile degli addebiti mossigli, determinando la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.

Il Signor Diego Freschi: afferma di non aver partecipato alla rissa perché in macchina con i genitori; richiesto in tal senso, riferisce, al pari degli altri deferiti, di non sapere e di non conoscere alcuno dei partecipanti alla rissa. Il Tribunale al contrario e sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Procura, ritiene che Questi fosse presente ai fatti e pertanto lo ritiene responsabile degli addebiti mossigli determinando la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.

Il Signor Andrea Celli: padre del Signor Filippo Celli, riconosce di essere stato presente alla rissa ma in qualità di paciere. Riferisce di non aver alzato le mani nei confronti di alcuno. Riferisce che tutti i presenti e Lui Stesso tra costoro, avevano un fare aggressivo. Riferisce di essere stato denunciato dalla Signora Monica Lugo e che i tesserati Signori Celli, Callà, Allegra e Freschi non erano stati menzionati da alcuno se non da Lui Stesso perché, a detta del Signor Celli, volevano vedere cosa stesse accadendo. Il Tribunale osserva preliminarmente che la 'figura del paciere' è, secondo *l'id quod plerumque accidit*, figura ricorrente in episodi di rissa; sintomatico che detta funzione,asseritamente svolta dal Signor Andrea Celli, sia inveritiera è deducibile nella circostanza che Questi, alle prime avvisaglie di quanto stesse accadendo, non si sia reso parte diligente preoccupandosi di avvisare le Forze dell'Ordine! Sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Procura, ritiene il Tribunale che Questi fosse presente ai fatti ed abbia preso parte attivamente alla rissa; pertanto lo ritiene responsabile degli addebiti mossigli determinando la sanzione in 8 (otto) giornate di squalifica in considerazione del fatto che trattasi dell'unico maggiorenne tra i deferiti e che le condotte accertate sono incompatibili con il ruolo e la funzione pedagogica che Questi avrebbe dovuto assumere nella fattispecie.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria,

Prende atto

dell'intervenuto patteggiamento proposto dalla Società ASD Superba Calcio 2017 ed accettato dalla Procura Federale che ha comportato, per l'effetto, la determinazione della sanzione finale a carico della Società in Euro 800,00 (ottocento) di ammenda e nell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

Accoglie

le conclusioni della Procura Federale nei confronti degli altri soggetti deferiti, che dichiara responsabili dei fatti loro ascritti e per l'effetto sanziona come segue:

- il Signor Alessio Stafasani 7 (sette) giornate di squalifica;
- il Signor Jacopo De Giorgi 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Manuel Allegra 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Lorenzo Calla 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Filippo Celli 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Diego Freschi 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Andrea Celli 8 (otto) giornate di squalifica.

Pubblicato in Genova ed affisso all'Albo del C.R. Liguria in data 21 luglio '22

IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Filippo Chiarla (Presidente), Avv. Cristina Anelli e Avv. Matteo Savio (Consiglieri), all'udienza del 20 luglio 2022 ha così deliberato in merito a

Prot. N. 20183/380pfi21-22/PM/rn - Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di:

- Signor CARRUBBA Gianluca, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Little Club James, per violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 32, comma 2, C.G.S. e dell'art. 39, comma 1, lett. Fd del Regolamento del Settore Tecnico;
- Signor COSTELLA Daniele, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Little Club James, per violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 32, comma 2, C.G.S. e dell'art. 39, comma 1, lett. Fd del Regolamento del Settore Tecnico;
- Signor DE MARIA Piero, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della società S.S.D. Centro Pol. Sant'Eusebio ex art. 2, comma 2, C.G.S., per violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 32, comma 2, C.G.S.;
- società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO per responsabilità oggettiva ai sensi dell' art. 6, comma 2, C.G.S.

In merito alla procedura epigrafata, all'udienza del 20/07/2022 la Procura Federale concludeva chiedendo l'inflizione a carico del Signor CARRUBBA Gianluca della sanzione della squalifica per mesi 6, a carico del Signor COSTELLA Daniele della sanzione della squalifica per mesi 6, a carico del Signor DE MARIA Piero della sanzione della inibizione per mesi 4 e a carico della società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO la sanzione dell'ammenda di € 800,00.

La società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO e i sigg.ri COSTELLA Daniele e DE MARIA Piero, con il patrocinio dell'avv. Anna Cerbara, si costituivano ritualmente con memoria difensiva sollevando, in via preliminare, le seguenti eccezioni:

- improcedibilità e/o nullità del deferimento per violazione dell'art. 119, comma 3, C.G.S.;
- incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale ai sensi dell'art. 84 C.G.S. vigente.

Chiedevano, poi, in via principale, l'infondatezza del deferimento e l'esenzione da ogni responsabilità e, in via subordinata, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il sig. CARRUBBA Gianluca, con il patrocinio degli avv.ti Silvia Abbo e Alessandro Calcagno, si costituiva ritualmente con memoria difensiva sollevando, in via preliminare, le seguenti eccezioni:

- estinzione e/o prescrizione e/o decadenza e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 119, comma 3, C.G.S.;

- incompetenza del Tribunale Federale Territoriale in favore del Tribunale Federale Nazionale.

Chiedeva, poi, in via principale, il rigetto del deferimento e l'esenzione da ogni responsabilità e, in via subordinata, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Più in particolare, la Procura ha deferito i sigg.ri CARRUBBA Gianluca, COSTELLA Daniele e DE MARIA Piero per aver, nel corso della stagione 2020/2021, in concorso tra loro, svolto attività di proselitismo operato nell'interesse della società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO, nei confronti di giovani calciatori minorenni, all'epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Little Club James, al fine di convincerli a tesserarsi, nella seguente stagione sportiva 2021/2022, per la società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO per la quale, a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022, si sono tesserati gran parte dei giovani calciatori (leve calcistiche 2010-2011) della società A.S.D. Little Club James.

La Procura ha, poi, sempre deferito i sigg.ri CARRUBBA Gianluca e COSTELLA Daniele e, conseguentemente, per responsabilità oggettiva, la società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO, per aver, svolto nella stagione sportiva 2021/2022, in assenza della qualifica di tecnico regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., l'attività di allenatore della squadra della società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO.

I sigg.ri CARRUBBA Gianluca, COSTELLA Daniele e DE MARIA Piero, si sono difesi, nel merito, in ordine al primo capo d'imputazione, sostenendo, innanzitutto, la totale assenza di prove, negli atti di indagine della Procura, che potessero far ritenere fondata la condotta di proselitismo a loro imputata.

Secondariamente, hanno rilevato che tutti i giovani giocatori trasferiti alla S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO nella stagione sportiva 2020/2021 erano legati alla A.S.D. Little Club James da un vincolo di durata annuale, venuto a cessare per scadenza naturale il 1° luglio 2021.

I sigg.ri CARRUBBA Gianluca e COSTELLA Daniele e la società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO, in ordine al secondo capo d'imputazione, si sono difesi, nel merito, sostenendo la totale assenza, negli atti di indagine della Procura, di documentazione (quale distinte di gara, testimonianze, documentazione fotografica) che potesse ricondurre i soggetti deferiti allo svolgimento dell'attività di allenatori per la società società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO lamentando, altresì, che neppure era rinvenibile la leva per la quale avrebbero allenato i sigg.ri CARRUBBA Gianluca e COSTELLA Daniele.

Preliminarmente, occorre prendere in esame le eccezioni preliminari sollevate.

In ordine all'eccezione di improcedibilità e/o nullità e/o estinzione e/o prescrizione e/o decadenza del deferimento per violazione dell'art. 119, comma 3, C.G.S. si fa osservare come la stessa non meriti accoglimento in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese dei soggetti deferiti, la notizia di reato risulta pervenuta alla Procura, per la prima volta, in data 01/12/2021, con comunicazione a mezzo p.e.c. proveniente dal Comitato Regionale Liguria ed avente ad oggetto la segnalazione del sig. Andrea Bazzurro del 23/07/2021 segnalazione, quest'ultima, che riporta solo la data ma non anche la prova di un'avvenuta trasmissione al Comitato Regionale Liguria o agli uffici della Procura Federale.

Pertanto, avendo, la Procura iscritto la notizia nel registro in data 20/12/2021, risulta pacifico come il termine di cui all'art. 119, comma 3, C.G.S. sia stato ampiamente rispettato.

Parimenti, non è meritevole di accoglimento anche la seconda eccezione preliminare formulata dalle difese dei soggetti deferiti in merito all'incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale in favore del Tribunale Federale Nazionale, ai sensi dell'art. 84 C.G.S. vigente.

Infatti, entrambi i soggetti deferiti, sia all'epoca dei fatti che quando la notizia è stata iscritta nel registro della Procura, non avevano ancora assunto la qualifica di tecnici in quanto il sig. COSTELLA, come documentato dalla propria difesa, ha assunto la qualifica di tecnico solo in data 09/02/2022, mentre il sig. CARRUBBA, anche in questo caso come documentato dalla propria difesa, ha assunto la qualifica di tecnico in data 30/06/2022.

Pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 84 C.G.S.

Il Tribunale Federale, nel merito, ritiene condivisibile tutto quanto sostenuto dalle difese dei soggetti deferiti.

In particolare, in ordine al primo capo d'imputazione, dall'esame delle indagini svolte dalla Procura, risulta pacifica l'assenza di prove a sostegno dell'asserita attività di proselitismo imputata ai soggetti deferiti.

Infatti, le dichiarazioni rese da tutti i soggetti ascoltati dalla Procura in sede di indagini non hanno confermato l'impianto accusatorio mosso nei confronti dei soggetti deferiti.

Infatti, il sig. Andra Bazzurro, oltre ad avere scarsa attendibilità in quanto direttore sportivo della A.S.D. Little Club James, società denunciante, sull'asserita attività di proselitismo riferisce in modo dubitativo o su circostanze di cui non ha conoscenza diretta: *"... una simile migrazione di massa normalmente presuppone una manovra tesa a quest'obiettivo ..."*, *"... non posso essere certo ma sospetto che il motivo reale..."*, *"Alcuni genitori mi hanno riferito..."*, *"Anche alcuni allenatori di altre nostre leve mi hanno avvisato della manovra..."*.

Il sig. Gelsio Adamoli, anch'esso poco attendibile in quanto direttore generale della A.S.D. Little Club James, rende una dichiarazione estremamente generica e sorretta da dubbi: *"...io ho subito intuito..."*, *"...Vi era una voce in giro ricorrente..."*, *"In quest'ultima società che ho citato potrebbero eventualmente confermare..."*, *"...poiché avevo avuto conferma da più fonti..."*, *"Presumo siano andati..."*.

Addirittura il sig. Luca Gualandri, allenatore della A.S.D. Little Club James, riferisce di non sapere nulla su eventuali manovre poste in essere dai soggetti deferiti in merito ad una presunta attività di proselitismo.

Inoltre, a conferma della totale assenza di elementi volti a provare l'impianto accusatorio elevato dalla Procura, vi sono le testimonianze dei due genitori ascoltati su segnalazione proprio del sig. Bazzurro.

Così scrive il sig. Massimo Pernigotti, padre di uno dei giocatori della A.S.D. Little Club James: *"Da maggio 2021 avevo inteso dei malumori genitoriali che si sarebbe voluto cambiare aria..."*, *"Preciso che non parlai mai con Mister Costella o Carrubba..."*, *"Preciso inoltre che Mister Costella e tutti i genitori sono state per noi persone per bene..."*, *"Non sono a conoscenza di date o colloqui specifici con altre società..."*, *"...non sono a conoscenza di altri fatti in modo diretto"*.

Mentre il sig. Luca Brassadelli, padre di un altro giocatore che ha militato nella società A.S.D. Little Club James così riferisce: *"... le ribadisco che personalmente non sono a conoscenza di nessuna vicenda ..."*.

Da quanto sopra, quindi, emerge chiaramente l'assenza di prove in merito ad un'asserita attività di proselitismo posta in essere dai soggetti deferiti.

In ogni caso, meritevole di pregio è anche la circostanza rilevata da entrambe le difese per la quale il vincolo di tesseramento dei giocatori dell' A.S.D. Little Club James era di un anno e che, pertanto, dal 1° luglio 2021 i giovani giocatori erano liberi di trasferirsi, tutti, in altre società.

Anche in ordine al secondo capo d'imputazione sono meritevoli di accoglimento le difese dei soggetti deferiti.

Infatti, dall'esame degli atti della Procura, non emerge alcuna attività di indagine, nemmeno in via indiziaria, svolta al fine di legittimare tale deferimento.

Non vi è alcun documento o testimonianza a dimostrazione che i sigg.ri CARRUBBA e COSTELLA avrebbero svolto l'attività di allenatori per la società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO nel corso della stagione sportiva 2021/2022.

Inoltre, come correttamente osservato dalle difese, non è stata nemmeno indicata dalla Procura la leva per la quale avrebbero allenato i due soggetti deferiti rendendo, quindi, l'imputazione assai generica oltre che, come si è visto, priva di fondamento.

Conseguentemente, anche la società S.S.D. CENTRO POL. SANT'EUSEBIO deve essere mandata assolta da ogni imputazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, respinge integralmente le richieste di deferimento della Procura Federale.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Filippo CHIARLA (Presidente), Avv. Matteo SAVIO, Avv. Cristina ANELLI (relatore), nella riunione del 20 luglio 2022 ha deliberato:

Prot. N. 18667/461 pfi21-22/PM/rn – Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti:

- **del signor Sergio IMPERATO, dirigente della società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO, nato a Genova in data 21 aprile 1953, per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1 e, 28, c. 1 CGS;**
- **della società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore con sede in Genova, Via Dei Ciclamini n. 1W, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, c. 2 CGS.**

La Procura Federale ha deferito il Signor Sergio IMPERATO e la società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO per le contestazioni in rubrica in particolare, il primo inviava sull'utenza cellulare privata del Presidente Regionale Arbitri Liguria, in data 23 gennaio 2022 rispettivamente alle ore 16.30 ed alle ore 16.34 i seguenti due messaggi in sequenza: *"Devi darmi atto che non mi lamento mai, ma per favore questo non può più arbitrare in Eccellenza"*, *"Presuntuoso, permaloso e obeso"*. Tali messaggi, erano riferiti all'arbitro che aveva diretto l'incontro del girone B del campionato di Eccellenza Ligure tra l'Athletic Club Albaro e la Compomorone Sant'Olcese del 23 gennaio 2022. E, per tali atti e comportamenti, ne discendeva, altresì, la responsabilità oggettiva della SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO, per la quale era tesserato il signor Mario IMPERATO all'epoca dei fatti sopra descritti.

All'udienza del 20 luglio 2022 la Procura Federale concludeva chiedendo l'inflizione a carico del Signor Mario IMPERATO della sanzione della squalifica per mesi 2 ed a carico della SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO la sanzione dell'ammenda di €. 500,00.

Si costituivano in giudizio con memoria difensiva ex art. 93 CGS la società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO ed il signor Mario IMPERATO rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Cerbara che così deduceva:

- in via preliminare dichiarare la improcedibilità e/o nullità del deferimento elevato nei confronti del signor Imperato e dell'Athletic Club Albaro per violazione del termine previsto dall'art. 125, c. 2, CGS;
- in via ulteriormente preliminare dichiarare la improcedibilità e/o nullità del deferimento per violazione dei termini di cui all'art. 93 CGS;
- in via ulteriormente preliminare dichiarare la improcedibilità e/o nullità del deferimento per violazione del principio del ne bis in idem;
- nel merito dichiarare la insussistenza di condotta disciplinarmente rilevante a carico dei soggetti deferiti per inoffensività della medesima.

Le deduzioni dei deferiti risultano infondate, tutte, in fatto e in diritto per i motivi di seguito esposti.

Quanto alle prime due, che devono necessariamente esaminarsi congiuntamente, preliminarmente si sottolinea come, nei documenti in atti prodotti dalla difesa dei deferiti non vi sia traccia della comunicazione di conclusioni delle indagini della Procura Federale che indicherebbe in sette i giorni per presentare memorie, in quanto il doc. 1 prodotto, riferisce solo della notifica a mezzo PEC avvenuta in data 1 giugno 2022, pertanto mancando l'elemento probatorio fondante la contestazione, essa non può essere accolta.

Al di là di quanto sopra esposto, occorre precisare che l'art. 125, c. 2 CGS stabilisce che *"l'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1"*.

Orbene, attraverso l'interpretazione letterale della norma in oggetto, non può che concludersi che dovendo essere conteggiati termini non superiori a quindici giorni per la presentazioni di memorie è solo dalla loro scadenza che decorrono i trenta giorni per la notifica del deferimento di talché, nel caso di specie, a fronte di una comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 22 aprile 2022, il deferimento notificato in data 1 giugno 2022 risulta perfettamente nei termini.

Come è noto, poi, i termini si distinguono in ordinatori e perentori a seconda delle diverse conseguenze che derivano dal loro vano spirare. Lo spirare dei primi, di norma, non ha conseguenze sulla possibilità di svolgere quella determinata attività o di compiere quell'atto, quello dei secondi, invece, determina, di norma, proprio la decadenza da quella stessa possibilità.

Il termine perentorio, viene di norma posto a delimitare temporalmente l'esercizio di un diritto, ed è esso diritto, o meglio, la possibilità di esercitarlo, che decade allo spirare del relativo termine, non è invece, sempre di norma, posto a delimitare un obbligo. Se, infatti, un termine ha come obiettivo quello di accelerare lo svolgimento di un'attività doverosa, far discendere, come conseguenza dallo spirare di quel termine, il venir meno dell'obbligo, realizzerebbe, al massimo grado, l'effetto opposto a quello che l'assegnazione del termine intendeva realizzare.

In tal senso si è più volte espressa la Corte Federale d'Appello a Sezione Unite e questo Tribunale ritiene di dover condividere le medesime conclusioni ritenendo che le attività doverose non siano assistite da termini perentori ma ordinatori, perché un dovere eventualmente eseguito in ritardo è comunque preferibile alla vanificazione del dovere stesso.

Vi sono, invero, termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore.

Nel sistema delineato dal CGS, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini (come quello, duplice, di cui all'articolo 93 CGS) che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio.

Conformemente a ciò non si può ritenere che derivino conseguenze estintive dell'intero giudizio in un caso in cui il mancato rispetto del termine di fissazione dell'udienza e di suo svolgimento non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento dell'intero giudizio.

Del resto, mentre i termini a difesa sono, di norma, a consumazione immediata dell'interesse presidiato, i termini propriamente endoprocessuali, intendono scandire una tempistica non avente un valore in se stessa, ma strumentale a un interesse superiore, ossia una giusta durata del giudizio.

Nel caso di specie, quindi, la fissazione dell'udienza di discussione ancorché oltre il trentesimo giorno, cessadi avere un autonomo rilievo nel momento in cui viene comunque garantita la celerità del giudizio (deferimento notificato in data 1 giugno 2022, udienza di discussione fissata il 20 luglio 2022).

Una conclusione diversa, infatti, risulterebbe contraria alla *ratio* che ispira la riforma del CGS e cioè quella di far derivare da ciò la drastica conseguenza della estinzione del giudizio, che si risolverebbe sempre in un diniego di giustizia.

Per tutto quanto sopra esposto anche le deduzioni delle parti deferite sulla mancata osservanza dei termini devono essere respinte.

Relativamente alla terza doglianza, i deferiti assumono come la segnalazione del signor Vicinanza abbia originato l'apertura di due diversi procedimenti disciplinari con conseguente presunta violazione del principio del "*ne bis in idem*".

Tale principio impone di non procedere per lo stesso fatto, nei confronti del medesimo soggetto, giudicato in via definitiva.

Orbene nel caso di specie trattasi di due condotte distinte posto che nel primo procedimento disciplinare si riferiva delle dichiarazioni rese dal signor Mario IMPERATO alla pagina del Settimanale Sport, mentre quella per cui si procede inerisce allo scambio di messaggi interscorsi tra il signor Mario IMPERATO ed il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Liguria sull'utenza cellulare di quest'ultimo.

Nonostante siano, entrambe, condotte lesive della categoria arbitrale e caratterizzate da disvalore penale, trattasi di due fattispecie autonome che come tale devono essere trattate.

Ne deriva, quindi, la corretta procedura posta in essere dalla Procura Federale con la conseguenza che la doglianza avanzata dai deferiti deve essere respinta. Infine, per quanto attiene il merito della vicenda è da respingere con forza la tesi dei deferiti che qualificano come "*goliardica*" la condotta del signor Mario IMPERATO riconducendola ad una sorta di rapporto confidenziale esistente tra il medesimo ed il signor VICINANZA, in forza del quale sarebbe legittima qualsiasi espressione verbale.

Occorre ricordare che è proprio la Costituzione Italiana all'art. 2 ad indicare i diritti ed i doveri inviolabili dell'uomo tra i quali rientrano, ovviamente, il diritto all'onore ed alla reputazione degli individui che in nessun caso possono essere oggetto di lesione.

Al di là dei rapporti amicali tra le parti, è innegabile l'importanza del ruolo ricoperto il signor VICINANZA, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Liguria verso il quale è sempre doveroso un comportamento rispettoso nei confronti della categoria che rappresenta, pertanto definire un suo tesserato come "*presuntuoso, permaloso ed obeso*" ancorché in una conversazione privata lungi dal non essere connotata da offensività.

Un conto è il diritto di critica che è certamente ammesso ed è legittimo soltanto laddove non vada a travalicare quelli che sono i cardini di rispetto della dignità e del decoro della persona umana che non devono mai essere lesi.

Il rispetto è dovuto *in primis* all'individuo in quanto tale, prima ancora che alla categoria che rappresenta, pertanto l'espressione utilizzata dal signor Mario IMPERATO non può certamente essere considerata inoffensiva.

A fronte di ciò non può che respingersi anche questa doglianza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, respinge le conclusioni, tutte, formulate dai deferiti e condanna la società ATHLETIC CLUB ALBARO, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede in Genova, Via Dei Ciclamini n. 1W ad €. 200,00.= di ammenda ed il signor SERGIO IMPERATO ad un mese di squalifica.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA

CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE LIGURIA E DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

In relazione alla prossima chiusura estiva degli uffici sede del Comitato Regionale Liguria e della Delegazione Provinciale di Savona, si comunica quanto segue:

Settimana 01/05 agosto 2022:

per le problematiche relative a segreteria/tornei/tesseramenti sarà reperibile il Dipendente presso la Delegazione Provinciale di Genova al seguente indirizzo di posta elettronica: l.gaggero@Ind.it

per le problematiche amministrative sarà reperibile il Responsabile Amministrativo del C.R.Liguria al seguente indirizzo di posta elettronica: p.vexina@Ind.it

Settimana 01/05 agosto e Settimana 08/12 agosto 2022:

gli Uffici della Delegazione Provinciale di Savona saranno chiusi.

Dal 16 agosto 2022

Riapertura uffici del Comitato Regionale Liguria e della Delegazione Provinciale di Savona contattabili ai consueti contatti telefonici e di posta elettronica.

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 30 L.N.D. – Abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia regionale e provinciale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 31 L.N.D. – Abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia Dilettanti fase nazionale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 32 L.N.D. – Riepilogativo CC.UU. 29-30-31-32 Beach Soccer;**
- **Comunicato Ufficiale n. 33 L.N.D. – Decisioni Commissione Accordi Economici;**
- **Comunicato Ufficiale n. 34 L.N.D. – CC.UU. da 14/AA a 18/AA FIGC inerenti provvedimenti della Procura Federale;**

- Comunicato Ufficiale n. 35 L.N.D. – CU33 BS Finali Campionato Serie A e Play Off;
- Comunicato Ufficiale n. 36 L.N.D. – CU34 BS variazione programma gare semifinali Poule Scudetto e Play off Promozione;
- Comunicato Ufficiale n. 37 L.N.D. – C.U. 21/A FIGC, modifica decisioni ufficiali FIGC Regola 3 del Regolamento del gioco del calcio;
- Comunicato Ufficiale n. 38 L.N.D. – C.U. 22/A FIGC, modifica norma transitoria art. 16 bis delle NOIF;
- Comunicato Ufficiale n. 39 L.N.D. – C.U. 24/A FIGC, modifica artt. 18 e 21 Regolamento A.I.A.;
- Comunicato Ufficiale n. 40 L.N.D. – C.U. 25/A FIGC, nuovo testo Regolamento Amministrativo delle Sezioni A.I.A.;
- Comunicato Ufficiale n. 41 L.N.D. – C.U. 26/A FIGC, integrazione Organi Territoriali Giustizia Sportiva (Puglia, Trento);
- Comunicato Ufficiale n. 42 L.N.D. – CC.UU. da 19/AA a 21/AA FIGC inerenti provvedimenti della Procura Federale;
- Circolare n. 14 L.N.D. – Circolare n. 29/2022 Centro Studi Tributarî della L.N.D.;
- Comunicato Ufficiale n. 19 S.G.S. – Under 17 Femminile 2022/2023 Campionato Nazionale Giovanile di Calcio;
- Comunicato Ufficiale n. 20 S.G.S. – Under 15 Femminile 2022/2023 Campionato Nazionale Giovanile di Calcio a 9;
- Documentazione “Sport E Salute” – SPAZI CIVICI DI COMUNITA’;
- Scheda per “Domanda ammissione Campionato superiore” – 2° Categoria Genova.

Publicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale in Savona il 29/07/2023.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece